



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI **MILANO**  
**SEZ. STACCATA DI BRESCIA**

SEZIONE **63**

riunita con l'intervento dei Signori:

<b>FONDRIESCHI</b>	<b>FAUSTO</b>	<b>Presidente</b>
<b>CALA'</b>	<b>ROSARIO</b>	<b>Relatore</b>
<b>VICINI</b>	<b>GIANLUCA</b>	<b>Giudice</b>

SEZIONE

N° **63**

REG.GENERALE

N° **4018/07**

UDIENZA DEL

**08/04/2008** ore 15:00

SENTENZA

N° **192/63/08**

PRONUNCIATA IL:

**- 8 APR 2008**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**COPIA**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4018/07

depositato il 14/09/2007

- avverso la sentenza N. 71/03/2007

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRESCIA

proposto dall'ufficio: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

controparte:

OCEAN SYSTEM SRL

VIA BURAGO 136/A 25087 SALO' BS

difeso da:

BERTANZA AVV. STEFANO

VIA VITTORIO EMANUELE II N. 72 25100 BRESCIA BS

Atti impugnati:

AVVISO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE n.3 PUBBLICITA' 2006



**16 OTT 2008**

Il Segretario

L'Assistente Tributario  
**Enza D'Orta**

## R.G.A. N° 4018/07

La I.C.A. Srl concessionaria per l'imposta di pubblicita' impugna la sentenza nr. 71/3/07 del 07/03/07 depositata il 16/5/07, non notificata con la quale aveva accolto il ricorso della Ocean System Srl di Villa di Salo' cf 02370390987 presentato contro l'avviso di liquidazione ed accertamento nr. 3 per l'Imposta di Pubblicita' anno 2006.

### FATTO

La concessionaria per l'imposta di pubblicita' del Comune di Lonato l'I.C.A. Srl notifica in data 06/06/2006 alla Ocean System Srl l'avviso di liquidazione e accertamento nr. 3 con il quale si richiedeva il pagamento per l'anno 2006 della somma di € 145,02 a titolo di imposta oltre accessori per un totale di € 192,38. per bacheche contenenti varie offerte viaggi rispettivamente di mq 2,00 e 3,00 e per nr. 1 vetrina "Valtur" di mq. 4,00.

Il 24/7/2006 la Societa' impugna tale avviso eccependo che le proposte di viaggio non sono assoggettabili ad imposta in quanto non compresi tra i "messaggi pubblicitari" di cui all'art 5 del D.Lgs 507/93, infatti costituiscono uno strumento indispensabile per il conseguimento dei suoi obbiettivi e per lo svolgimento stesso della sua attivita'. Inoltre sosteneva l'inesistenza di una vetrina dedicata alle offerte Valtur e contestando le misure riportate nell'avviso di liquidazione ed accertamento.

In conclusione chiedeva, in via principale, annullare in toto l'avviso di accertamento impugnato perche' illegittimo e/o infondato in fatto e diritto, dichiarando che nulla e' dovuto ne' a titolo di imposta comunale sulla pubblicita', ne' a titolo di sanzioni, con condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio. In via subordinata ridurre l'importo indicato nell'avviso di accertamento nella misura esattamente corrispondente all'effettiva pubblicita' esercitata presso l'Ufficio di Lonato. Spese refuse.

S costituiva in giudizio l'ICA Srl ribadendo la legittimita' del proprio operato e chiedendo la riezione del ricorso con condanna alle spese di giudizio.

La C.T.P. di Brescia accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio per €200.00 (duecento/00).

La Commissione motiva la sua sentenza con la mancanza dei presupposti di cui all'art. 5 II co D.Lgs nr. 507/93 nel contenuto delle bacheche, perche' tali proposte di viaggio non sono indirizzate ad un numero indistinto di persone e comunque tali bacheche sono pressoché indispensabile per lo svolgimento stesso dell'attivita' lavorativa dell'agenzia di viaggi. Per quanto riguarda la Vetrina Valtur di cui il ricorrente contesta l'esistenza, la foto prodotta con la memoria illustrativa di ICA SpA non e' dato rinvenire l'anno in cui le foto sono state scattate (e ciò diventa rilevante a fronte delle numerose controversie poste in essere) e non vi e' la prova delle dimensioni indicate nell'atto impugnato.

Il 04/9/2007 la I.C.A. Srl impugna la sentenza per le seguenti eccezioni:

- a) mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta di pubblicita'. I giudici di primo grado individuano il presupposto d'imposta di cui all'art 5 del D.Lgs 507/93 nei messaggi pubblicitari, ma questo e' fuorviante, in realta' questo e' costituito dai "messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica" e tale articolo spiega quali sono i tipi di messaggi aziendali tassati e, sotto tale aspetto, non vi e' dubbio che le proposte di viaggi assumano tali veste.
- b) Le proposte di viaggio non sono indirizzate ad un numero indistinto di persone. Tale affermazione, oltre ad essere infondata (e cioe' espongo una offerta di viaggi ma non concretizzo una funzione pubblicitaria, o metto le offerte in vetrina, e quindi li rendo visibili ad un indistinto numero di potenziali clienti) e' contro una giurisprudenza della Corte di Cassazione che in diverse sentenze e in particolare nella nr. 17852 del 03/9/2004 ha statuito "e' soggetto a imposta sulla pubblicita' qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, ecc"
- c) Esistenza della vetrina Valtur. La esistenza della sua esposizione e' stata rilevata da accertatori dell'I.C.A. Srl, incaricati, per legge, di pubblico servizio durante i

COPIA

periodici controlli sul territorio del Comune di Lonato. Sul valore probatorio dell'accertamento ad opera dei concessionari per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' si sono espresse in senso favorevole alle Concessionarie una serie di Commissioni Tributarie di merito. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza, la conferma dell'avviso di accertamento con condanna alle spese di primo e secondo grado.

La Ocean si costituisce in giudizio ribadendo quanto detto nel ricorso introduttivo e conclude chiedendo di respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado con condanna alle spese di giudizio.

#### MOTIVAZIONE

L'appello della Ica Srl va accolto.

L'art 5 del D.L.vo 15 novembre 1993 nr. 507 titolato ( presupposto dell'imposta) recita:

1) La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche , diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista dal presente decreto.

2) Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi , ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Nella fattispecie concreta abbiamo delle locandine con delle proposte di viaggio o di servizi offerti dalla Ocean , naturalmente indirizzati ad un numero indistinto di persone e pertanto rientrano nella fattispecie di cui al secondo comma del predetto articolo 5.

La misura di tali bacheche e' superiore a mq, 0,50 che e' il limite di misura inferiore di assoggettabilita' all'imposta.

Infine sulla natura pubblicitistica delle funzioni svolte dai rilevatori dell'Ica non vi sono dubbi in materia , infatti ai sensi dell'art. 25 del Decreto sulla Pubblicita' intitolato Gestione del servizio, al comma 2 prevede che il Comune affidi, qualora lo ritenga opportuno, il servizio ad apposita azienda.

Il terzo comma dello stesso articolo recita" Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio" sicche' se non e' contestabile che la rilevazione effettuata da un impiegato comunale ha rilevanza probatoria fino a querela di falso, ne deve conseguire che anche la rilevazione del suo sostituto e cioe' l'incaricato della concessionaria ha lo stesso valore probatorio ai fini di legge. Pertanto rilavata e non contestata l'esistenza della Vetrina Valtur da parte dei giudici di primo grado , la data di rilevazione e' quella indicata dalla Ica .


Vi sono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.


La Commissione accoglie l'appello. Spese compensate.

Brescia 08/04/2008

Il Relatore



Il Presidente



COPIA